

Competente Organismo Interno di Valutazione in fase di nomina.

5) Di STABILIRE e COSTITUIRE il Fondo dello STRAORDINARIO per l'anno 2012 in € 63.258,60.

6) Di DARE ATTO, infine, che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art.151 – quarto comma - del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei "Servizi finanziari"

7) Di DARE ATTO che per quanto previsto dall'art. 4 della L.P. 30.11.1992 N. 23, avverso il presente atto sono ammessi:

- a) ricorso al T.A.R. di Lecce ai sensi dell'art. 2 lett. b) della L. 6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Mesagne, 28/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO RISORSE UMANE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMUNICAZIONE -  
SEGRETERIA GENERALE



*Mauro Tamburrano*  
Dott. Mauro Tamburrano - Segretario Generale

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dal stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

*Mauro Tamburrano*  
Il Responsabile Del Servizio  
Dott. Mauro Tamburrano - Segretario Generale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4,  
DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Mesagne, 28/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Francesco Siodambro

*Francesco Siodambro*



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**SERVIZIO RISORSE UMANE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMUNICAZIONE -  
SEGRETERIA GENERALE**

Servizio: Gestione giuridica Risorse umane Respons. del Proced.: Dott. Mauro Tamburrano - Segretario Generale

**ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 736 del 28/12/2012**

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2001;  
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10/2012;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02/07/2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione - esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio;  
VISTO il decreto Sindacale n. 13 del 01/02/2012 con cui è stato individuato il Responsabile del Servizio Risorse Umane;

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004
- l'art. 4 del CCNL del 9/05/2006
- l'art. 8 del CCNL dell'11/04/2008
- l'art. 4 del CCNL del 31/07/2009

che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 20.09.2012 con la quale la Giunta comunale nel prendere atto che, dalle recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costituzione del fondo produttività e di applicazione delle clausole previste dai vari CCNL succedutisi nel tempo, sono emerse interpretazioni delle varie normative che rendono opportuno attuare una ricognizione e puntuale ricostruzione della costituzione di vari fondi, al fine di verificare se ci sono state errate interpretazioni ed applicazioni delle normative che hanno nel tempo regolato la materia, che spesso sono risultate farraginose e di dubbia interpretazione, ha ritenuto opportuno far effettuare una ricognizione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti, relativamente agli anni dal 2003 all'anno in corso (2012), in funzione di un controllo specifico sulla prima costituzione del fondo stesso, sull'applicazione delle norme e sull'interpretazione delle medesime

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. 727 del 21.12.2012 con la quale si è provveduto

- 1) ad adottare l'atto ricognitivo di ricostruzione del Fondo Risorse Decentrate dal 2003 al 2011, dando atto che a seguito della presente ricognizione sono disapplicati, in quanto nulli ai sensi dell'art. 40, comma 3, D. Lgs. 165/01, tutti gli accordi decentrati in materia di costituzione degli stessi per le parti in contrasto con tale atto;
- 2) A dare atto che la ricostruzione del fondo ha evidenziato alcuni errori nella costituzione del medesimo,

- che hanno portato ad una quantificazione del fondo stesso in misura minore rispetto a quella vigente;
- 3) Ad evidenziare che occorre recuperare il gap fra l'importo del fondo ricostruito e quello liquidato dal 2009 sino al 2011 ed occorre recuperare le somme eccedenti già liquidate ai dipendenti;
- 4) A stabilire in € 54.450,23 la somma da recuperare.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 21.12.2012 con la quale si è provveduto a :

1. PRENDERE ATTO del lavoro ricognitivo di ricostruzione del Fondo Risorse Decentrate dal 2003 al 2011, siccome adottato con la determinazione del responsabile del Servizio Risorse Umane n. 727 del 21.12.2012,, nonché che la ricostruzione del fondo ha evidenziato alcuni errori nella costituzione del medesimo, che hanno portato ad una quantificazione del fondo stesso in misura minore rispetto a quella vigente;
2. DARE ATTO che occorre procedere al recupero delle somme stanziare ed erogate in eccedenza;
3. DARE INDIRIZZO
  - al Responsabile del Servizio Risorse Umane di recuperare le somme indebitamente a partire dal Fondo Risorse decentrate 2012 come da prospetto che segue:

ANNO	SOMMA DA RECUPERARE	
2012	€ 6.450,23	FONDO
2013	€ 16.000,00	PIANO RAZIONALIZZAZIONE
2014	€ 16.000,00	PIANO RAZIONALIZZAZIONE
2015	€ 16.000,00	PIANO RAZIONALIZZAZIONE
<b>totale</b>	<b>€ 54.450,23</b>	

- al Responsabile dei Servizi Finanziari di predisporre un Piano di razionalizzazione in applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 in modo da assicurare un risparmio triennale di complessivi € 96.000,00 (€ 48.000,00 annui) da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 31 marzo 2013.

RILEVATO che occorre procedere alla previsione della costituzione del fondo per l'anno 2012;

PRESO ATTO della cessazione del personale dall'1/01/2011 (n. 4 unità) e dall'1/01/2012 (n. 4 unità) da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D. L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122, e per il conseguente inserimento nel fondo della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) goduta dal personale cessato durante l'anno 2010 e 2011, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, per un importo di € 5.541,89.

VISTO l'art. 9, del citato D.L.31/05/2010 nr. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 nr. 122, che al comma 2 bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito pregnanti principi in termini di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78;

RITENUTO, pertanto, coerente con la ricostruzione giuridica prospettata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, argomentare che, a prescindere dalle concrete modalità di erogazione, i finanziamenti statali a destinazione vincolata, risultano esclusi tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9 comma 2bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; inoltre, appare anche chiaro ed evidente che, ogni qual volta si proceda ad utilizzare il personale in servizio per attività professionali che dovevano essere (in mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente) reperite all'esterno (con aggravii di spesa sul bilancio) i corrispondenti compensi erogati al personale sono esclusi dai limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010.

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato nr.12 del 15/04/2011 recante indirizzi applicativi in merito all'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 ove viene precisato che la riduzione del fondo, per ciascuno degli anni 2011/2012/2013, possa essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, e che

pertanto la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

DATO ATTO che il fondo 2010, all'esito della ricostruzione operata con gli atti innanzi richiamati e al netto delle voci escluse secondo i principi stabiliti dalle SS UU della Corte dei Conti, è determinato in € 536.577,41, importo che costituisce il limite cui devono essere rapportati i Fondi per gli anni dal 2011 al 2013.

DATO ATTO che, sulla base del percorso delineato nella citata circolare della RGS, la consistenza del personale in servizio da comparare negli anni 2010 e 2012 è la seguente: all'1/1/2010 dipendenti nr. 131 – al 31/12/2010 nr. 170 (valore medio dipendenti 150,50); all'1/1/2012 dipendenti nr. 157 – al 31/12/2012 nr. 158 (valore medio dipendenti 157,50), con un incremento del valore medio dei dipendenti pari a 7;

CONSIDERATO che sulla base della comparazione tra i valori medi dei dipendenti presenti nell'anno 2010 e 2012 risulta un incremento del 4,65% della media dei dipendenti e pertanto non si dovrà operare la riduzione del fondo del corrente anno per tale motivazione, ma non si potrà in ogni caso superare il limite dell'anno precedente.

VISTO l'allegato schema predisposto dal Servizio Risorse Umane contenente la costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2012 dettagliato voce per voce siccome riveniente dalla ricostruzione dei fondi dal 2003 al 2011, nonché la relazione tecnica di accompagnamento.

RILEVATO che

- il Fondo Risorse Decentrate siccome predisposto risulta ammontare a € 540.551,84 e, pertanto, appare superare il limite imposto (€ 536.577,41) di € 3.974,43;
- il Fondo Risorse Decentrate deve essere decurtato dell'importo corrispondente alla prima parte (€ 6.450,23) del piano di ammortamento per il recupero delle somme indebitamente erogate con i Fondi 2009-2010-2011.

VISTO l'allegato schema predisposto dal Servizio Risorse Umane contenente l'ipotesi di utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2012 ove sono state inserite le somme corrisposte ai dipendenti per quelle voci fisse di spesa finanziate dal Fondo e rivenienti dal CCDI in vigore.

RILEVATO che la somma effettiva disponibile per la concertazione è di € 78.737,23

RITENUTO all'esito delle argomentazioni riportate nella richiamata relazione tecnica, di dover confermare per l'anno 2012 il Fondo per il Lavoro Straordinario in complessive € 63.258,60.

RITENUTO, altresì, di dover ritenere impegnate :

- le somme iscritte nel fondo nella parte variabile in quanto a destinazione vincolata in virtù di atti all'uopo adottati;
- la residua somma di € 78.737,23 il cui utilizzo sarà concertato con la Parte Sindacale per essere utilizzato per remunerare le performance e l'attribuzione di responsabilità specifiche, previa relazione ed attestazione del Competente Organismo Interno di Valutazione in fase di nomina.

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art.151 – quarto comma - del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei "Servizi finanziari".

#### DETERMINA

- 1) Di PRENDERE ATTO della Relazione Tecnica allegata alla presente sì da farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di COSTITUIRE il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2012 come da schema che si allega alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di STABILIRE in € 78.737,23 l'importo residuo da destinare alla contrattazione;
- 4) Di STABILIRE di dover ritenere impegnate:
  - le somme iscritte nel fondo nella parte variabile in quanto a destinazione vincolata in virtù di atti all'uopo adottati;
  - la residua somma di € 78.737,23 il cui utilizzo sarà concertato con la Parte Sindacale per essere utilizzato per remunerare le performance e l'attribuzione di responsabilità specifiche, previa relazione ed attestazione del



Città di Mesagne

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. *Mario* TAMBURRANO)

## RELAZIONE TECNICA

### *PREMESSA*

La Corte dei Conti ha invitato tutte le amministrazioni pubbliche a verificare ed eventualmente ricostituire il fondo di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 e delle successive norme integrative in quanto, in seguito ai controlli effettuati in numerosi comuni d'Italia ha rilevato molteplici irregolarità nella consistenza delle risorse destinate al fondo per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Con Deliberazione n. 270 del 20.09.2012 la Giunta comunale nel prendere atto che, dalle recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costituzione del fondo produttività e di applicazione delle clausole previste dai vari CCNL succedutisi nel tempo, sono emerse interpretazioni delle varie normative che rendono opportuno attuare una ricognizione e puntuale ricostruzione della costituzione di vari fondi, al fine di verificare se ci sono state errate interpretazioni ed applicazioni delle normative che hanno nel tempo regolato la materia, che spesso sono risultate farraginose e di dubbia interpretazione, ha ritenuto opportuno far effettuare una ricognizione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti, relativamente agli anni dal 2003 all'anno in corso (2012), in funzione di un controllo specifico sulla prima costituzione del fondo stesso, sull'applicazione delle norme e sull'interpretazione delle medesime.

Con la predetta delibera è stato affidato l'incarico al Segretario Generale di far svolgere tale lavoro al personale dell'Ufficio RR UU.

Con Disposizione del segretario Generale del 24.09.2012 veniva individuata l'Avv. Andriani Maria Antonietta, che già dal mese di giugno 2012 era stata incaricata di valutare ed esaminare la correttezza della costituzione del FONDO Risorse Decentrate, cui era affidato il compito di attuare una ricognizione e puntuale ricostruzione della costituzione di vari fondi, al fine di verificare se ci sono state errate interpretazioni ed applicazioni delle normative che hanno nel tempo regolato la materia, che spesso sono risultate farraginose e di dubbia interpretazione.

L'incarico prevedeva di svolgere le seguenti attività:

1. analisi e studio delle disposizioni contrattuali necessarie per predisporre il Fondo incentivante;
2. analisi e verifica fondi anni precedenti;
3. ricostruzione del fondo incentivante;

Le attività di ricostruzione dei fondi dal 2003 al 2011 hanno dato la possibilità di creare la base giuridica per la costituzione del Fondo relativo al 2012.

Nella costituzione del Fondo 2012 è stato tenuto in considerazione l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Al Fine di determinare l'importo del fondo 2012 che deve essere confrontato con l'importo stigmatizzato per l'anno 2010 si è tenuto conto dei contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 che devono essere escluse dal limite, nonché della deliberazione 550/2011/PAR del 28/10/2011 della sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia che ha chiarito quali siano i termini di applicazione analogica dei principi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011.

#### *LE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2012*

Le risorse economiche che l'Ente intende allocare per incentivare le politiche di sviluppo delle Risorse umane e della produttività "risorse decentrate" sono state calcolate, da parte dell'ufficio per l'anno 2012, in base alle risultanze dell'attività di ricostruzione svolta.

Ai fini di una esatta ed esaustiva ricostruzione del Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99, si è proceduto alla quantificazione del fondo calcolato con riferimento ai vari Contratti Collettivi Nazionali a partire da quello del 6.7.1995, che a sua volta rinvia agli artt. 5 (dedicato alla costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi) e 6 (dedicato all'utilizzo del predetto fondo costituito ai sensi dell'art. 5) del DPR 333/90.

Pertanto nello specifico si è proceduto alla rivisitazione del fondo di Produttività con riferimento al Fondo dell'anno 2003. Tale lavoro ha consentito la ricostruzione del Fondo in maniera tale da distinguere il Fondo tra parte Stabile e Variabile in maniera chiara.

Il lavoro di ricostruzione dei Fondi ha necessitato in un primo momento dell'esame dei fondi degli anni 2003 e 2004. A tal fine, è stata analizzata la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei dati inseriti nelle Delibere e/o Determine di costituzione del Fondo predisposte per quegli anni in modo da creare una base dei dati da utilizzare per la successiva determinazione del Fondo per gli anni 2005-2011.

Nel presente lavoro di ricostruzione non verranno inseriti gli importi relativi alle economie fondo degli anni precedenti, presenti nelle Delibere su citate, in quanto importi che non si consolidano.

### **ANALISI DELLA RICOSTRUZIONE**

#### *IL FONDO RISORSE DECENTRATE*

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, la cui disciplina fondamentale è contenuta negli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e nell'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità


attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all'ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte ad eventuali esigenze che si dovessero presentare."

Dalle argomentazioni innanzi svolte, si ritiene di non dover procedere ad ulteriori riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario per le motivazioni sopra esposte, ricordando che tale assunto è in linea con le esigenze e le scelte organizzative dell'ente, laddove si evidenzia sin dal 2011 una stabile richiesta di lavoro aggiuntivo al personale da parte dei responsabili dei servizi.

Pertanto per l'anno 2012 si conferma il Fondo per lo Straordinario per un importo pari ad € 63.258,60

Ai fini della compatibilità dei costi del relativi al FONDO 2012 con i vincoli di bilancio si ATTESTA che i sopracitati costi sono stati previsti negli stanziamenti dei diversi interventi del bilancio 2012 relativi alla spesa del personale e nel capitolo di spesa al Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01 in conto competenza 2012 la cui copertura finanziaria è stata assicurata esclusivamente con risorse di parte corrente.

Mesagne lì 22.12.2012

  
(Avv. Maria Antonietta Andriani)

(articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### *Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrate*

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL 2004.

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

Il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'articolo 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'articolo 54 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

A tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS. fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente.

Pertanto, si è proceduto sin dal mese di giugno 2012 (a seguito di uno studio preliminare effettuato dalla Dipendente incaricata, ad informare e coinvolgere le OO. SS. nella seduta di Delegazione Trattante del 7 giugno 2012, in cui fu già illustrato il lavoro preliminare svolto.

#### *La Ricostruzione del Fondo dal 2003 al 2011.*

Da una preliminare indagine sugli atti conservati presso l'ufficio Risorse Umane, segreteria e ragioneria è emersa l'impossibilità di effettuare verifiche e controlli sulla costituzione del Fondo per il personale per gli anni precedenti al 2003, in quanto non è stato possibile attingere a dati documentali e/o informatici relativi agli anni precedenti al 2003.

Si è pertanto ritenuto per assunto sia in termini giuridici che contabili il fondo costituito nell'anno 2003.

Il lavoro svolto dall'Istruttore Direttivo incaricato (sopra indicato) può essere sommariamente riassunto nel seguente modo:

1. ricostruzione dei calcoli effettuati dal personale preposto all'epoca e degli atti di approvazione di tali calcoli;

2. ricostruzione degli accordi sindacali (ove esistenti e/o rinvenuti) stipulati nel corso degli anni che hanno contribuito alla determinazione dei vari fondi di produttività;
3. studio e confronto delle normative vigenti nel corso di tutti gli anni interessati dalla revisione, con approfondimento delle varie teorie dottrinali prevalenti e degli orientamenti giurisprudenziali e dell'Aran nell'applicazione degli strumenti incentivanti della produttività;
4. applicazione corretta di tutti gli istituti relativi alla costituzione del fondo previsti dalle varie norme contrattuali, anche di quelli il cui passato utilizzo non è stato possibile ricostruire dalla documentazione agli atti;
5. determinazione dell'importo del fondo attuale, alla luce delle complesse operazioni di revisione sopra descritte;
6. individuazione della parte stabile e variabile del fondo, evidenziando che la parte stabile del fondo era in realtà molto più ampia rispetto a quella costituita negli anni pregressi, dando atto che tutto ciò ha portato ad un inglobamento della parte variabile liquidata in quella stabile così come rideterminata a seguito di tale ricognizione e ricostruzione.

All'esito della Ricostruzione effettuata, il Fondo relativo all'anno 2012 si determina come di seguito indicato:

<b>ANNO 2012</b>
------------------

Il Fondo 2012 non è stato ancora costituito. Il ritardo nella costituzione del Fondo è stato determinato dalla necessità di acquisire dati certi attraverso la verifica e la ricostruzione di cui innanzi.

A seguito del presente studio, si può procedere alla sua costituzione che verrà formalizzata con apposita determinazione del Responsabile delle Risorse Umane del Comune di Mesagne.

Per la costituzione del Fondo 2012 è stato assunto come riferimento per il fondo del personale dipendente, l'importo dell'anno 2010 ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D.L.31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Rispetto alla quantificazione ed alle caratteristiche finanziarie del fondo 2012 si rileva quanto segue:

- 1) nel 2012 sono state riportate le risorse aggiuntive ex art. 15 c. 5 di parte stabile con riferimento all'aumento stabile del personale conseguito nel 2010;
- 2) sono assenti eventuali economie relative all'anno 2011 (che, ai sensi dell'art. 17 c.5 del CCNL 1/4/1999 sarebbero dovute confluire nel fondo dell'anno successivo), in quanto il fondo 2011 è stato completamente utilizzato;

Un discorso più semplice vale per le previsioni dell'art.14, comma 4, in quanto in questo caso si tratta di risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale.

A tal proposito vale la pena sottolineare che l'articolo 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 comprende solo l'articolo 14, comma 4, tra le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e quindi quelle che potrebbero finanziare la progressione orizzontale. Nella relazione predisposta dall'ARAN per il contratto del 2004 viene infatti specificato quanto segue:

"La nuova disciplina (comma 2) tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che, per comodità di citazione, possiamo d'ora in poi definire le risorse decentrate stabili"

Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

a) CCNL dell.1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;

b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2.i±

La relazione sottolinea inoltre che: "Si stabilisce, quindi, che, a decorrere dall'esercizio 2004, la somma complessiva calcolata nei singoli enti nell'anno 2003, con riferimento a tutte le fonti di finanziamento sopra elencate, con la espressa inclusione anche degli aumenti disposti dal presente contratto, costituisce un valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari, fatti salvi, naturalmente gli eventuali incrementi che potrebbero derivare da futuri interventi della contrattazione collettiva nazionale."

Tale principio è ripreso poco più avanti nella parte in cui l'ARAN specifica che: "Sembra utile puntualizzare, con l'occasione, che questa tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile. Ci riferiamo in particolare, agli oneri relativi: alle progressioni economiche orizzontali, alle posizioni organizzative (per gli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale), agli oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999, alla quota dell'indennità professionale del personale educativo prevista dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, e dall'art. 6 del CCNL del 5.10.2001, alla quota di finanziamento della indennità di comparto di cui al successivo art. 33, comma 4, lett. b) e c)."

Pur mantenendo in vita alcuni pareri in materia di riduzione sulla base dell'articolo 14, comma 3, la stessa ARAN consiglia di non procedere ad effettuare tale riduzione perché non è più possibile poi integrare il fondo dello straordinario, nemmeno negli anni in cui si rendesse necessario per le consultazioni referendarie o elettorali.

In un recente parere (29.11.2011) inviato ad un Comune l'ARAN afferma: "Ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario deve essere attentamente valutata dall'ente, in quanto,



Anche per il Fondo 2012 occorre verificare inoltre se vi siano elementi tali da determinare la sua riduzione in relazione alle cessazioni intervenute ai sensi di quanto disposto sempre dall'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010.

**CALCOLO RELATIVO ALLA RIDUZIONE all'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78**

**FONDO COMPLESSIVO ANNO 2010: € 536.577,41**

ANNO 2010: dipendenti in servizio al 1° gennaio = 131  
 Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 170  
 Media =  $131 + 170 = 301/2 = 150,5$   
 QUOTA MEDIA PRO CAPITE DI RIDUZIONE ANNO 2010: 3.367,42

ANNO 2012: dipendenti in servizio al 1° gennaio = 157  
 Dipendenti in servizio il 31 dicembre = 158  
 Media =  $158 + 157 = 315/2 = 157,5$

Differenza Tra le medie :  $157,5 - 150,5 = 7$

Considerato che sulla base della comparazione tra i valori medi dei dipendenti presenti nell'anno 2010 e 2012 risulta un incremento dello 4,65% della media dei dipendenti e pertanto non si dovrà operare la riduzione del fondo del corrente anno per tale motivazione, ma non si potrà procedere ad aumenti nè in ogni caso superare il limite dell'anno precedente

**FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012:**

Nel C.C.N.L. sottoscritto in data 01.04.1999 all'articolo 14, comma 3, viene posto come obiettivo generale in materia di lavoro straordinario la riduzione progressiva e stabile della spesa ad esso destinata.

A tale fine l'Ente ha il compito di attivarsi per individuare le possibili soluzioni per consentire tale progressiva e stabile riduzione (es. riorganizzazione del lavoro, anche mediante turni). Solo in caso di accertati risparmi ottenuti dalla razionalizzazione dei servizi le risorse complessive per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al successivo articolo 15, sono integrate per finanziare prioritariamente il fondo per la progressione economica.

In tal senso si è espresso anche l'ARAN con il seguente parere RAL06035:

“Con riferimento ai risparmi accertati sull'utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, ove a seguito della verifica prevista dall'art.14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell'ambito delle risorse dell'art. 15. Ciò vale, ovviamente, solo a condizione che l'ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l'accantonamento periodico e non stabile dei risparmi.

Pertanto solo nel primo caso le risorse possono essere utilizzate in via prioritaria al finanziamento del nuovo sistema di classificazione, utilizzazione questa che presuppone necessariamente che si tratti di risorse stabili.

- 3) nella parte di risorse aventi caratteristiche di stabilità, è incrementata la voce relativa al “maturato economico” in godimento ai dipendenti cessati di € 5.541,89 che non potrà però essere destinato alla contrattazione sempre per effetto dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010;
- 4) E' stata prevista per l'anno 2012 l'integrazione del fondo di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999, nell'importo come individuato in € 30.000,00; dette risorse sono vincolate al progetto di miglioramento quali-quantitativo del servizio TRIBUTI in relazione alla necessità di approntare un censimento della TARSU in relazione al territorio comunale, con risultati sfidanti, con obiettivi di alta visibilità anche esterna e miglioramento del servizio rivolto alla popolazione, come indicato dalla Giunta nella deliberazione n. 365 del 21.12.2012, nel quale sono indicati gli obiettivi nel dettaglio, l'individuazione del personale coinvolto e gli indicatori per la valutazione del risultato conseguito.
- 5) E' stata prevista per l'anno 2012 l'integrazione del fondo di cui all'art. 15 comma 1 del CCNL 01.04.1999, nell'importo come individuato in € 5.000,00; dette risorse sono vincolate a remunerare la prestazione di professionalità specifica e specialistica per la ricostruzione del fondo dagli anni 2003 al 2012 come meglio indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 270/2012, nella quale sono indicati gli obiettivi nel dettaglio, l'individuazione del personale da coinvolgere e la circostanza che tale lavoro doveva essere affidato all'esterno in assenza di adeguate professionalità;
- 6) nel fondo sono previste le risorse di cui all'art. 15 comma 1, lett K) del CCNL 99-01 che per effetto della come segue:

**FONDO ANNO 2012**

**ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001**

PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN PARTE COFINANZIATO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO	€	10.745,44
PROGETTAZIONE INTERNA	€	31.499,00
VI CENSIMENTO AGRICOLTURA	€	-
CENSIMENTO POPOLAZIONE	€	24.467,92
CENSIMENTO NUMERI CIVICI	€	-
ISTAT	€	402,13
CONDONO EDILIZIO	€	-
COMPENSO EX DEL 270/2012	€	5.000,00
PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	€	19.738,62
INCENTIVI ICI	€	20.283,04
COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	€	25.404,54
COMPENSI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA X PROG	€	5.226,18
COMPENSI PER CENSIMENTO TARSU	€	30.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA	€	14.172,09
PIANO LAVORO CIMITERO	€	1.560,00
COMPENSI FINANZIATI DA TERZI	€	1.179,44
	€	<b>189.678,40</b>

In applicazione dei principi contenuti nella deliberazione delle SS RR della Corte dei Conti n. 51/2011 e delle successive pronunce delle varie corti territoriali che hanno ampliato l'applicazione analogica dei principi contenuti nella richiamata deliberazione, sono da ritenersi escluse dai limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 le seguenti voci:

COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31.499,00
COMPENSI PER CENSIMENTI E ISTAT	€ 24.870,05
COMPENSO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CUI ALLA DELIBERA N. 270/2012	€ 5.000,00
COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE	€ 14.172,09
COMPENSI PER CENSIMENTO TARSU	€ 30.000,00
COMPENSI FINANZIATI CON FONDI STATALI, REGIONALI ED EUROPEI	€ 30.630,72
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>€ 136.171,86</b>

L'importo per l'anno 2012 complessivamente destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, esclusi i dirigenti, risulta pari a complessivi a **€ 540.551,84** così dettagliata:

ricoducibile al fondo stabile	€ 487.045,30
RIA cessati anni 2010 e 2011 non disponibile x contrattazione	€ 5.541,89
ricoducibile al fondo variabile	€ 189.678,40
Di cui art.15 c.1 lett.k CCNL 98-01)	- € 141.713,75
decurtazione per cessati anno 2011 (art.9 c.2 bis DL. 78/2010)	nessuna

Il fondo di produttività per l'anno 2010 era costituito in complessivi €. 606.779,92, di cui € 487.045,30 riconducibili al fondo stabile, € 119.734,62 riconducibili al fondo variabile da cui sono state detratte le risorse ex art. 15 comma 1 lettera k), che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale dipendente, che sono state quantificate e certificate nel Conto Annuale del Personale per l'anno 2010 in complessivi €. 70.202,51

L'importo dell'anno 2010 è assunto come riferimento per il fondo del personale dipendente, per gli anni 2011-2013, infatti, l'art.9,comma 2bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Il fondo 2011, al netto delle risorse destinate all'incentivazione previste dall'art. 15, comma 1, lettera K), non potrà essere superiore a quello 2010 al netto delle medesime risorse.

Il Fondo riferito all'anno 2012 siccome ristrutturato e ricalcolato risulta ammontare ad € 682.265,59.

	<i>GM n. 270 del 20.09.2012. Trattandosi di risorse finalizzate ad incentivare prestazioni ... professionali specialistiche offerte dal personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica, ed in mancanza di tale personale gli enti dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con aggravio di costi sul bilancio, per analogia vanno considerati ESCLUSI dall'ambito applicativo di cui all'articolo 9 comma 2 bis.</i>				
	PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	€	19.738,62	€	10.475,00
	INCENTIVI ICI	€	20.283,04	€	26.200,74
	COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	€	25.404,54		
	COMPENSI PROGETTO TUR GRATE FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA	€	5.226,18		
	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA	€	14.172,09		
	COMPENSI FINANZIATI DA TERZI	€	1.179,44	€	1.444,37
	PIANO LAVORO CIMITERO	€	1.560,00	€	-
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14			€	-
ARTICOLO 15, COMMA 2	<i>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	ms1997	€ 3.560.518,33	1,20%	€ -
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti PROGETTO PER IL CENSIMENTO TARSU			€	30.000,00
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti			€	-
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	€	<b>189.678,40</b>	€	<b>49.532,11</b>
	<b>TOTALE FONDO</b>	€	<b>678.291,16</b>		

Il Fondo 2012 deve essere decurtato anche dell'importo relativo alla prima rata per il recupero delle somme indebitamente stanziare ed erogate con i fondi 2009, 2010 e 2011 per un importo complessivo riconosciuto ed accertato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 21.12.2012 in **€ 54.450,23** secondo il seguente piano di ammortamento:

ANNO	SOMMA DA RECUPERARE	
2012	€ 6.450,23	FONDO
2013	€ 16.000,00	PIANO RAZIONALIZZAZIONE
2014	€ 16.000,00	PIANO RAZIONALIZZAZIONE
2015	€ 16.000,00	PIANO RAZIONALIZZAZIONE
<b>totale</b>	<b>€ 54.450,23</b>	

A seguito dell'operazione di decurtazione, quindi, il fondo per l'anno 2012 nella sua composizione utilizzabile ammonta ad **€ 671.184,93**.

L'importo **riproporzionato** per l'anno 2012 complessivamente destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, risulta pari a complessivi a **€ 530.127,27** così dettagliata:

ricoducibile al fondo stabile	€ 487.045,30
RIA cessati anni 2010 e 2011 non disponibile x contrattazione	€ 5.541,89
ricoducibile al fondo variabile	€ 185.703,97
Di cui art.15 c.1 lett.k CCNL 98-01)	- € 141.713,75
decurtazione per cessati anno 2011 (art.9 c.2 bis DL. 78/2010)	nessuna
Decurtazione relativa al recupero somme indebitamente erogate	- € 6.450,23



COMMA 2, CCNL 05/10/2001	retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anni dal 2001 al 2006		
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anno 2007	€ 5.008,51	€ 5.008,51
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anno 2008	€ 2.167,90	€ 2.167,90
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anno 2009	€ 3.418,41	€ 3.418,41
<b>Totale Parziale</b>		€ 16.000,82	€ 16.000,82
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	€ 25.235,57	€ 29.210,00
<b>Totale Parziale</b>		€ 25.235,57	€ 29.210,00
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		€ 483.070,87	€ 487.045,30
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - Anni 2010 e 2011	€ 5.541,89	
<b>TOTALE FONDO RIFERITO ALLE RISORSE STABILI</b>		€ 488.612,76	
<b>CORRISPETTIVI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012</b>			
Art. 10, CCNL 31/03/1999	1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate 3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.	€ 159.429,10	€ 195.361,16
<b>CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2012 RISORSE VARIABILI</b>			
<b>Disposizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL		
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999</b>			
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 .La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. <b>PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIN PARTE COFINANZIATO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO</b>	€ 10.745,44	€ 11.412,00
	PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31.499,00	
	XV CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 24.467,92	
	COMPENSI ISTAT INDAGINI MULTISCOPO	€ 402,13	
	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17. COMPENSO scaturente dall'applicazione della Deliberazione di	€ 5.000,00	

## FONDO ANNO 2012

### ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001

PIANO DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALEIN PARTE COFINANZIATO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO	€ 10.745,44
PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31.499,00
VI CENSIMENTO AGRICOLTURA	€ -
CENSIMENTO POPOLAZIONE	€ 24.467,92
CENSIMENTO NUMERI CIVICI	€ -
ISTAT	€ 402,13
CONDONO EDILIZIO	€ -
COMPENSO EX DEL 270/2012	€ 5.000,00
PROGETTI FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	€ 19.738,62
INCENTIVI ICI	€ 20.283,04
COMPENSI PIANO DI ZONA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	€ 25.404,54
COMPENSI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA X PROG	€ 5.226,18
COMPENSI PER CENSIMENTO TARSU	€ 30.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA CIVICA	€ 14.172,09
PIANO LAVORO CIMITERO	€ 1.560,00
COMPENSI FINANZIATI DA TERZI	€ 1.179,44
	€ 189.678,40

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	VOCI ESCLUSE	€ 136.171,86
RIA anni 2010 e 2011 (il cui recupero è previsto dal CCNL e che non potrà essere destinata alla contrattazione)	VOCI ESCLUSE	€ 5.541,89
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>		€ 141.713,75

<b>TETTO FONDO 2010 AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 2BIS, DL 78/2010</b>	€ 536.577,41
---	--------------

<b>FONDO ANNO 2012</b>	€ 682.265,59
<b>VOCI ESCLUSE ART. 15 LETT K</b>	€ 141.713,75
<b>TOTALE FONDO ANNO 2011</b>	€ 540.551,84

<b>DIFFERENZA TRA FONDO 2012 E FONDO 2010 AL NETTO</b>	-€ 3.974,43
--	-------------

Nell'anno 2012 l'importo relativo alle somme destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa è pari ad € 159.429,10 che risulta essere inferiore all'importo destinato alla medesima finalità nell'anno 2010 (€ 195.361,10)

Dalla comparazione dei valori del Fondo 2010 e di quello 2011 emerge che il fondo 2012, al netto delle voci escluse, **risulta maggiore rispetto al Fondo anno 2010 di € 3.974,43**, pertanto non essendo stati rispettati i parametri imposti dalla normativa vincolistica dettata dal DL 78/2010, occorre procedere alla decurtazione del Fondo siccome costituito dell'importo pari a € 3.974,43.

Dalla Comparazione delle singole voci del Fondo 2010 con quello 2012 (così come previsto dalla vigente normativa) lo squilibrio risulta determinato dalle voci della parte variabile ed in particolare dai compensi finanziati con i proventi dell'art. 208 del CDS.

COMUNE DI MESAGNE				
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2012 RISORSE STABILI				
Disposizione	Descrizione	Importo		
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche		<b>CONFRONTO CON ANNO 2010</b>	
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999</b>				
ARTICOLO 14, COMMA 4	A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale	€ 2.600,63	€	2.600,63
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA	€ 222.868,94	€	222.868,94
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti	€ -	€	-
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL	€ -	€	-
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA F	f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993	€ -	€	-
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA	€ 34.261,75	€	34.261,75
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	€ 2.324,06	€	2.324,06
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore	€ -	€	-
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	MS1997 € 3.560.518,33	0,52%	€ 18.514,70 € 18.514,70
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	€ -	€	-
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un	€ -	€	-

	incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio						
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000			€ 16.542,66	€	16.542,66	
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	MS 1999	€ 3.350.239,09	1,10%	€ 36.852,63	€	36.852,63
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la quota di dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)	ms2001	€ 6.695.772,58	0,62%	€ 41.513,79	€	41.513,79
ARTICOLO 32, COMMA 2, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo	ms2001	€ 6.695.772,58	0,50%	€ 33.478,86	€	33.478,86
ARTICOLO 32, COMMA 3, CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)	ms2001	€ 6.695.772,58	0,20%	€ -	€	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI DETERMINATE NELL'ANNO 2004 CON RIF AL 2003</b>					€ 408.958,02	€	408.958,02
<b>PARTE STABILE CONSEGUENTE AD APPLICAZIONE DEI CCNL SUCCESSIVI AL 2004</b>							
<b>Risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale</b>							
A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale: <b>su STRAORD.</b>							
ARTICOLO 14, COMMA 4	<b>ANNO 2005 (75.943,88)</b>				€ 2.278,32	€	2.278,32
	<b>su STRAORD. ANNO 2004 (78.292,65)</b>				€ 2.348,78	€	2.348,78
	<b>su STRAORD. ANNO 2006 (73.665,56)</b>				€ 2.209,97	€	2.209,97
	<b>su STRAORD. ANNO 2007 (71.455,00)</b>				€ 2.143,65	€	2.143,65
	<b>su STRAORD. ANNO 2008 (69.311,35)</b>				€ 2.079,34	€	2.079,34
	<b>su STRAORD. ANNO 2009 (67.232,01)</b>				€ 2.016,96	€	2.016,96
<b>su STRAORD. ANNO 2010 (65.215,05)</b>				€ 1.956,45	€	1.956,45	
<b>Totale Parziale</b>					€ 15.033,47	€	15.033,47
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza	ms 2003	€ 3.568.600,00	0,50%	€ 17.843,00	€	17.843,00
ARTICOLO 4,	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della				€ 5.406,00	€	5.406,00